



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente, <i>relatrice</i>
Giovanni Natali	Primo Referendario
Nunzio Mario Tritto	Primo Referendario
Daniela Piacente	Referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Benedetta Civilla	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sull'istanza di parere avanzata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Foggia, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come novellato dalla legge 5 agosto 2022 n. 118, avente ad oggetto: *"Deliberazione Giunta C.C.I.A.A. di Foggia n. 92 del 12.12.2023 DI APPROVAZIONE DELL'OPERAZIONE DI TRASFORMAZIONE E FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MIRABILIA NETWORK IN IS.NA.R.T. (Istituto nazionale ricerche turistiche) S.C.P.A.";*

udita la relatrice pres. Cinzia Barisano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2024, convocata con ordinanza n.11 /2024;

PREMESSO IN FATTO

Con nota n. 6675/U del 19 febbraio 2024, pervenuta via pec nella medesima data, il Segretario generale della CCIAA di Foggia ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.), come modificato dall'art. 11 della l. 5 agosto 2022, n. 118, la delibera della Giunta camerale n. 92 in data 12 dicembre 2023, avente ad oggetto l'approvazione dell'operazione di trasformazione in società consortile a responsabilità limitata (s.c.r.l.) e successiva fusione per incorporazione dell'associazione Mirabilia Network in IS.NA.R.T. società consortile per azioni (s.c.p.a.)

Con la medesima nota sono stati inviati:

- il progetto di trasformazione e fusione per incorporazione di Mirabilia Network in IS.NA.R.T. s.c.p.a.;
- il nuovo statuto di IS.NA.R.T. s.c.p.a.;
- lo statuto di Mirabilia Network a seguito di trasformazione;
- la relazione dell'esperto ex art. 2501-*sexies* cod. civ.;
- la relazione del comitato esecutivo di Mirabilia Network, ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ.;
- il consuntivo IS.NA.R.T. s.c.p.a. al 31 dicembre 2022;
- il consuntivo Mirabilia Network al 31 dicembre 2023;
- la situazione patrimoniale di Mirabilia Network al 31 maggio 2023;
- il bilancio IS.NA.R.T. s.c.p.a. al 31 maggio 2023;
- il bilancio Mirabilia Network intermedio al 31 maggio 2023.

L'associazione Mirabilia Network è un ente senza fini di lucro costituito il 14 dicembre 2017, che mette in rete ventuno Camere di commercio nazionali e Unioncamere, con il fine di collegare e valorizzare aree accomunate dalla rilevante importanza storica, culturale e ambientale, nonché caratterizzate dalla presenza di siti Unesco.

La società IS.NA.R.T. è una società consortile per azioni senza scopo di lucro, a capitale interamente pubblico, costituita il 16 dicembre 1992, appartenente al sistema camerale italiano; opera *in house* ed ha come oggetto la valorizzazione, lo sviluppo e la promozione delle risorse turistiche.

Nella citata deliberazione della Giunta camerale, l'operazione complessiva viene descritta come funzionale alle finalità istituzionali dalla CCIAA, in quanto la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo e promozione del turismo, attività proprie delle due organizzazioni, costituiscono funzioni e compiti specifici ex art. 2, comma 2, punto d) *bis*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), come aggiornata dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219. L'unificazione delle due organizzazioni mira, da un lato, ad un obiettivo di razionalizzazione, e, dall'altro, al perseguimento di obiettivi strategici di sviluppo e rafforzamento della *mission* e dei piani di azione, mediante la condivisione, in un unico soggetto, di *asset*, esperienze, competenze e risorse appartenenti a Mirabilia Network, in relazione alla valorizzazione dei siti Unesco, e proprie di IS.NA.R.T. s.c.p.a., riguardo alla promozione del turismo.

La fusione per incorporazione è prevista come la risultante di un'operazione articolata in due fasi tra loro connesse. La prima, prodromica, consistente in un'operazione di trasformazione dell'associazione Mirabilia Network in una società consortile a responsabilità limitata, con medesima denominazione, funzionale al miglior assolvimento degli obblighi civilistici, considerato che la fusione tra un'associazione ed una società di capitali non è prevista nella disciplina in materia, trattandosi di enti di differente natura. La seconda è rappresentata dalla fusione per incorporazione di Mirabilia Network s.c.a.r.l. (società incorporata) in IS.NA.R.T. s.c.p.a. (società incorporante), sulla base delle situazioni patrimoniali dei soggetti interessati al 31 maggio 2023 ai sensi del comma 1 dell'art. 2501-*quater* c.c., ed utilizzando le azioni proprie in portafoglio IS.NA.R.T. s.c.p.a..

Come evidenziato in delibera, all'esito positivo della trasformazione, le quote sociali della Società consortile saranno suddivise in parti uguali per ciascun socio in misura pari ad euro 454,55. L'ammontare complessivo del capitale fissato in euro 10.000 è stato giudicato coerente con il valore del patrimonio netto della associazione determinato nella misura di euro 60.000, così come formalizzato in apposita relazione giurata di stima redatta ai sensi dell'art. 2343 c.c.. In tal modo, tutti i soci (già associati) saranno titolari di identica posizione giuridica, nella

misura di un ventiduesimo del capitale sociale. L' assegnazione della quota non comporterà esborsi economico-finanziari.

Sulla base delle situazioni patrimoniali ed economiche delle società partecipanti alla fusione riferite alla data del 31 maggio 2023, certificate ex art. 2501-*quater*, comma 1, c.c., è stato determinato il rapporto di cambio nella misura di n. 1.022 azioni pari ad euro 1 di I.S.NA.R.T. per ogni quota di Mirabilia Network (1.022 euro di capitale sociale della incorporante I.S.NA.R.T. s.c.p.a. equivalgono a euro 454,54 di capitale sociale della incorporanda Mirabilia Network s.c.a.r.l.).

Tale rapporto è stato ritenuto adeguato dall'esperto, che ha formalizzato in data 3 luglio 2023 per entrambe le strutture la relazione di congruità obbligatoriamente richiesta dall'art. 2501 *sexies* c.c..

In termini di sostenibilità finanziaria, l'operazione non comporta alcun costo né esborso finanziario per entrambe le organizzazioni, risultando, si sostiene, compatibile con la disciplina in materia di aiuti di Stato. Inoltre, il programma operativo già assegnato a Mirabilia Network procederà senza costi per le Camere di commercio partecipanti. E' stata analizzata, altresì, nell'allegato progetto di trasformazione e fusione per incorporazione, la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia, economicità dell'azione amministrativa, esponendo le ragioni connesse a sinergie di tipo organizzativo e di immagine, derivanti dai molteplici legami per l'affinità del rispettivo oggetto sociale, finalizzato (in entrambi gli enti, seppur con metodologie operative diverse) a sviluppare, proteggere, pubblicizzare e valorizzare i principali siti Unesco meno conosciuti (Mirabilia Network) e il settore turistico italiano in generale (I.S.NA.R.T. s.c.p.a.). Inoltre, la sinergia tra le due organizzazioni sarebbe riconducibile alla significativa partecipazione di Unioncamere e alla comunanza di diverse Camere di Commercio, operando le due organizzazioni su scala nazionale. Al fine di valutare "la fattibilità dell'operazione e l'impatto della stessa sul soggetto finale", la Deliberazione in esame espone il *business plan* per il triennio 2023-25, approvato dal C.d.A. di I.S.NA.R.T., nella seduta del 5 ottobre u.s., elaborato considerando l'integrazione delle due strutture e la realizzazione del piano di attività ex Mirabilia all'interno della società I.S.NA.R.T..

E' inoltre specificamente evidenziato in delibera che "l'operazione potrà essere effettuata subordinatamente al rispetto dell'art. 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175, così come novellato dalla legge 5 agosto 2022 n.118, perché la suddetta operazione di trasformazione e successiva fusione comporta l'acquisizione di una partecipazione, in Mirabilia Network srl prima (ancorché in via meramente transitoria) e immediatamente dopo in IS.NA. R.T. s.c.p.a...."

A tale riguardo, è stato rilevato che ognuna delle ventuno Camere di commercio socie di Mirabilia Network, unitamente ad Unioncamere, hanno chiesto o sarebbero in procinto di chiedere il prescritto parere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti territorialmente competenti. Poiché sono stati già espressi pareri discordanti sotto diverse angolazioni, forieri di una "oggettiva difficoltà all'adozione di un comportamento univoco sull'operazione", la Camera istante ha invitato questa Sezione a valutare l'opportunità di "rinviare la questione alle Sezioni Riunite della Corte dei conti per una pronuncia di orientamento generale, ex art. 17, comma 31 del d.l. 78/2009".

Sul punto, questa Sezione ha effettivamente rilevato la presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti in capo alle Sezioni regionali chiamate ad esprimersi sugli atti delle CCIAA che fino ad ora hanno deliberato la propria partecipazione all'iniziativa. In sintesi, i profili di contrasto ermeneutico riscontrati attengono sostanzialmente all'ammissibilità al controllo dell'operazione societaria in discorso e alla possibilità per una CCIAA di procedere alla costituzione/acquisto di partecipazioni in una società consortile a responsabilità limitata.

Premesso ciò, questa Sezione, con Deliberazione 30/2024/QMIG, adottata nella camera di consiglio del 15 marzo 2024, ha ritenuto opportuno, al fine di acquisire un orientamento uniforme di carattere generale in ordine ad una operazione che coinvolge ventidue soggetti del sistema camerale, sollevare innanzi alle Sezioni riunite in sede di controllo, le seguenti questioni interpretative di massima ai sensi dell'art. 17, comma 31, del d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009:

1.a) *"se, il parere da esprimere ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 , del T.U.S.P. relativo ad un'operazione di trasformazione eterogenea ex art. 2500-octies c.c. da*

associazione a società consortile a responsabilità limitata e conseguente fusione per incorporazione di quest'ultima in una società consortile per azioni, debba essere di non luogo a provvedere, nel caso in cui all'atto dell'avvio dell'operazione tutti gli associati siano anche soci della s.c.p.a., trattandosi, per quanto riguarda la fase di trasformazione da associazione in s.c.a.r.l., di mero passaggio tecnico prodromico e strumentale, e, per quanto riguarda la fase della successiva fusione per incorporazione, di incremento di partecipazione azionaria,

1.b) oppure, se il parere suddetto debba esitare, in ogni caso, in una pronuncia nel merito, in quanto la fase della trasformazione eterogenea tra associazione e s.c.a.r.l. rientra di per sé nel perimetro di applicazione dell'art.5 e le fasi della trasformazione e successiva fusione integrano un'operazione unitaria ed inscindibile da attrarre complessivamente nell'obbligo di pronuncia ex art. 5, comma 3, avente all'origine comunque una nuova acquisizione di partecipazione societaria da parte degli enti istanti, derivante proprio dalla trasformazione di una associazione in s.c.a.r.l.;

2)) posto che l'onere di motivazione, prescritto dall'art. 5, comma 3, T.U.S.P. in punto di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, si può ritenere soddisfatto dalla produzione di un business plan solo ove lo stesso fornisca adeguata garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della società incorporante (Sezioni Riunite 16/SSRRCO/QMIG/2022 del 3 novembre 2022), se la trasformazione eterogenea di un'associazione in società di capitali possa ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 2500-octies, comma 3, previa specifica attestazione fornita dagli amministratori dell'associazione, in sede di atto notarile di trasformazione di non avere ricevuto contributi pubblici;

3) se, alla luce del vincolo di scopo posto dall'art. 4, comma 1, T.U.S.P., una pubblica amministrazione di cui all'art. 2, lett. a), T.U.S.P., come una Camera di commercio, industria e artigianato (ente pubblico che svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese insediate nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza), possa, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, costituire o partecipare ad una società consortile (per azioni o a responsabilità limitata), avente ad oggetto la valorizzazione, lo sviluppo e la promozione del turismo e le risorse turistiche del territorio di riferimento, nonché lo svolgimento a favore dei propri consorziati delle attività rientranti negli ambiti suddetti".

Con Deliberazione 11/SSRRCO/QMIG/2024 adottata nell'adunanza del 3 aprile 2024 le Sezioni Riunite in sede di controllo si sono pronunciate al riguardo, stabilendo che:

1. *la procedura di esame preliminare, da parte della Corte dei conti, degli atti di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche, prescritta dall'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 (Testo unico delle società pubbliche), va attivata nelle fattispecie di trasformazione, c.d. eterogenea, di un'associazione in una società, anche se per quest'ultima è prevista, contestualmente, la fusione per incorporazione in una società già partecipata dall'amministrazione socia;*
2. *fermi restando i controlli ordinari di tipo civilistico previsti in fase realizzativa per gli atti di trasformazione da associazione in società di capitali, nel cui ambito possono trovare ulteriore e compiuta individuazione le modalità di verifica dei requisiti prescritti dall'art. 2500-octies c.c., l'atto deliberativo dell'Amministrazione è tenuto comunque a fornire in motivazione indicazioni utili a dare conto del rispetto della richiamata disposizione;*
3. *ai sensi dell'art. 3, c. 1, TUSP, va riconosciuta la possibilità per una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in coerenza con le finalità istituzionali di cui all'art. 2, c. 2, lett. d-bis, legge n. 580/1993, di costituire, anche a mezzo di trasformazione eterogenea, una società consortile a responsabilità limitata operante nel campo della valorizzazione, sviluppo e promozione del turismo e delle risorse turistiche del territorio di riferimento, nonché per lo svolgimento a favore dei propri consorziati delle attività rientranti negli ambiti suddetti, ove tali compiti, sulla base delle valutazioni rimesse alla Sezione regionale competente anche con riguardo all'assetto statutario della società costituenda, possano essere esercitati nelle forme dell'attività di impresa, organizzata con metodo economico e con produzione di vantaggi prevalentemente in favore delle amministrazioni socie.*

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. **La procedura di controllo della Corte dei conti ex art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P.**

L'art 5, comma 3, del T.U.S.P., come modificato dall'art. 11 comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118, prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione anche indiretta sia trasmesso dall'Amministrazione pubblica procedente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che può esercitare i poteri attribuiti dall'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità del provvedimento a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Ove la Corte dei conti non adotti alcuna pronuncia entro il termine previsto, l'amministrazione istante può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione. Parimenti, laddove la Corte si pronunci con un parere, in tutto o in parte, negativo, l'amministrazione interessata può procedere, previa motivazione che espliciti analiticamente le ragioni per le quali intende discostarsi dal parere (art. 5, comma 4, T.U.S.P.).

La natura del controllo esercitato dalla Corte dei conti è stata esaustivamente descritta nella pronuncia di carattere nomofilattico delle Sezioni Riunite in sede di controllo (16/SSRRCO/QMIG/2022 del 3 novembre 2022), come meglio specificato in seguito, in cui sono stati declinati i parametri di valutazione della conformità dell'atto con cui si delibera la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione, ai contenuti motivazionali indicati nell'art. 5 T.U.S.P., oltre che del 4, 7 e 8 del medesimo T.U.S.P., con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

2. Rispetto delle regole di competenza, ambito soggettivo del controllo di cui all'art., comma 4, e adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 8 T.U.S.P..

Sull'affermazione della competenza della Sezione regionale di controllo a pronunciarsi in merito alle istanze delle CCIAA, questo Collegio si è già espresso nella citata ordinanza di rimessione (delibera 30/2024/QMIG), a cui si rinvia.

Nella stessa è stato già positivamente valutato sia il rispetto del presupposto soggettivo richiesto dall'art.5, comma 4, T.U.S.P., in ordine alla qualificazione di amministrazione pubblica della CCIAA istante, che la conformità dell'operazione a quanto disposto dall'art. 8 T.U.S.P., sotto il profilo dell'organo deliberante la richiesta di parere alla Corte dei conti.

3. Ambito oggettivo del controllo.

Per quanto riguarda l'esame dell'ambito oggettivo del controllo ex art. 5, comma 3 T.U.S.P., questa Sezione, sempre nella citata deliberazione 30/2024, in conformità a propria precedente pronuncia di non luogo a provvedere, emanata sempre in esito a richiesta di parere ex art.5 T.U.S.P. formulata dalla CCIAA di Bari, resa con deliberazione 142/2023 in ordine alla medesima operazione qui considerata, ha ritenuto che sia la prima fase dell'operazione in esame, costituita dalla trasformazione dell'associazione Mirabilia Network in una società consortile a responsabilità limitata, che la seconda, rappresentata dalla fusione per incorporazione della nuova s.c.r.l. nella incorporante I.S.NA.R.T. s.c.p.a., andassero escluse dal perimetro applicativo del comma 3 dell'art. 5 T.U.S.P.. Le ragioni, ivi analiticamente esplicitate ed alle quali si fa rinvio, vengono qui di seguito comunque riassunte.

La trasformazione eterogenea ex art. 2500-*octies* c.c., prodromica alla successiva incorporazione in I.S.NA.R.T. s.c.p.a., realizza un assetto societario destinato, pressoché contestualmente, a estinguersi in forza della conseguente operazione di incorporazione. Poiché l'operazione di trasformazione della Mirabilia Network in "veicolo ponte", è stata prevista dall'istante quale passaggio tecnico-procedurale finalizzato a rendere possibile la fusione per incorporazione, quale obiettivo ultimo e sostanziale dell'intera operazione straordinaria, l'esercizio delle funzioni di controllo che l'art. 5, comma 3 T.U.S.P. intesta alla Corte dei conti (finalizzato ad acclarare la sostenibilità finanziaria e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa), non apparirebbe coerente con il significato

meramente tecnico e transitorio che lo stesso ente istante attribuisce alla trasformazione.

Anche la seconda fase dell'operazione relativa alla fusione per incorporazione in I.S.NA.R.T., sarebbe estranea al perimetro applicativo dell'art. 5, comma 3 T.U.S.P., avuto riguardo a quanto testualmente previsto dal comma 3, che richiede il parere della Corte dei conti soltanto nel caso di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta). Nel caso della CCIAA di Foggia, così come in quello già esaminato della CCIAA di Bari, il socio della neocostituita Mirabilia Network s.c.a.r.l. risulta già azionista dell'incorporante I.S.NA.R.T. s.c.p.a., e pertanto, per effetto della fusione per incorporazione, lo stesso vedrebbe unicamente accrescere la partecipazione detenuta in I.S.NA.R.T., realizzando un'ipotesi di incremento partecipativo che esula dall'ambito di applicazione dell'art. 5 T.U.S.P.

Come chiarito in premessa, poiché su tale opzione ermeneutica si è registrata difformità di orientamenti da parte delle Sezioni regionali pronunciatesi al riguardo, sulla stessa questa Sezione ha formulato apposito quesito giuridico (articolato nei punti 1.a) e 1.b)) che, unitamente ad altri due di cui si tratterà in seguito, è stato oggetto di ordinanza di rimessione (Deliberazione 30/2024) alle Sezioni Riunite in sede di controllo.

Questa ultime, nella citata Deliberazione 11/SSRRCO/QMIG/2024, hanno *in primis* ribadito l'attribuzione della c.d. "funzione nomofilattica", ai sensi dell'art. 17, comma 31, d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, alle medesime, per l'adozione di pronunce di orientamento generale sulle "questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo" e "sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza", al fine di "garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica", riconoscendone espressamente l'estensione all'esercizio di tutte le attività delle sezioni regionali, sia di controllo che consultive. Hanno poi messo in evidenza come, effettivamente, tale necessità possa porsi con maggiore intensità per le richieste di parere ex art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P., in particolare ove si tratti di operazioni di costituzione o acquisizione di partecipazioni societarie da parte di

amministrazioni pubbliche aventi sede in differenti regioni del territorio nazionale, con conseguente radicamento, ex art. 5, comma 4, T.U.S.P., della competenza delle rispettive sezioni regionali di controllo.

Con specifico riferimento ai limiti all'assoggettabilità dei provvedimenti che autorizzano operazioni societarie c.d. *"straordinarie"* al preliminare esame della Corte dei conti, prescritto dal comma 3 dell'art. 5 del T.U.S.P., le Sezioni riunite hanno richiamato la delibera n. 19/2022/QMIG, ove è stato chiarito come l'art. 5 enunci puntualmente le tipologie di atti che devono essere trasmessi all'esame della Corte dei conti, vale a dire quelli aventi ad oggetto la *"costituzione di una società a partecipazione pubblica"* (incluse quelle miste pubblico-privato, disciplinate dal successivo art. 17) e di *"acquisto di partecipazioni, anche indirette"*, da parte di amministrazioni pubbliche. L'ambito oggettivo di applicazione del citato comma 3 è stato, quindi, espressamente delimitato ai soli momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio. Elemento comune, invece, delle operazioni straordinarie in quella sede esaminate è stata la circostanza di essere deliberate dall'ente pubblico successivamente all'assunzione della posizione di socio, e in quanto tale. Nella fattispecie in esame, in cui si discute di un'operazione complessa di trasformazione c.d. eterogenea, ex art. 2500-*octies* cod. civ., di una associazione in una società consortile a responsabilità limitata (primo momento), finalizzata (secondo momento) a consentirne la fusione in una società consortile per azioni, in adesione a quanto ritenuto dalle Sezioni riunite nella citata deliberazione n. 19/2022/QMIG, la fase della trasformazione eterogenea va necessariamente ricondotta nel perimetro applicativo del comma 3 dell'art. 5 T.U.S.P.. Ciò in quanto, attraverso la trasformazione si realizza, per l'amministrazione istante, l'acquisizione di una nuova partecipazione societaria nella neocostituita società consortile a responsabilità limitata, con conseguente acquisizione della qualifica di socio che, in precedenza, in quanto partecipante in un'associazione, non vi era.

Per motivi analoghi e opposti potrebbe ritenersi che la successiva fase della fusione per incorporazione consortile per azioni ne sia esclusa, trattandosi di

fusione tra tipi societari in cui la società incorporante è anche *in house* dell'ente richiedente. Ma le Sezioni riunite, pur prendendo atto degli elementi che possono legittimamente fondare, nella fattispecie, orientamenti interpretativi differenti, hanno ritenuto condivisibile il diverso approdo cui è giunta, nelle conclusioni, la Sezione del controllo sugli Enti (Determinazione n. 91/2023 del 7 settembre 2023), oltre che alcune delle sezioni regionali di controllo che si sono pronunciate in materia. La Sezione del controllo sugli Enti ha ritenuto che il legame strumentale tra la prima e la seconda fase conduca ad un'operazione unitaria, attratta, integralmente, nell'obbligo di pronuncia ex art. 5, comma 3, del T.U.S.P., trattandosi, comunque, di operazione avente all'origine l'acquisizione di una nuova partecipazione societaria. Aggiungono al riguardo le Sezioni riunite che il fatto che l'operazione di trasformazione eterogenea sia prodromica ad una successiva operazione di fusione per incorporazione in altra società, aggiunge connotati particolari alla fattispecie, influenzando e condizionando i parametri in base ai quali deve essere assolto l'onere motivazionale da parte dell'Amministrazione e condotto il controllo da parte della Corte dei conti. Se, infatti, l'amministrazione partecipante all'associazione trasformata in società è, altresì, socia della società incorporante, la motivazione dell'atto deliberativo (e il successivo controllo ex art. 5 T.U.S.P.) si focalizza sulla conformità alle disposizioni del Testo unico delle società pubbliche ed alle altre norme di riferimento presenti nell'ordinamento giuridico (in primo luogo, nel Codice civile), della sola operazione di trasformazione eterogenea (essendo l'amministrazione pubblica in parola già socia della società incorporante e, come tale, non obbligata a motivare in ordine all'aumento di capitale che si determina in virtù della fusione per incorporazione). Se, invece, l'amministrazione pubblica partecipante all'associazione trasformata in società non è, altresì, socia della società incorporante, l'onere motivazionale dell'atto deliberativo (e il conseguente esame preliminare della Corte ex art. 5 T.U.S.P.) va, necessariamente, esteso alla "convenienza economica" ed alla "sostenibilità finanziaria" (oltre che all'osservanza della conformità alle altre norme di legge rilevanti nella specie) anche dell'incorporante, di cui si acquisisce una nuova partecipazione (e che, di fatto, rimarrà l'unico soggetto partecipato dall'amministrazione istante).

Ma, aggiungono le Sezioni riunite, *“nulla esclude che la Sezione competente possa esprimere alcune valutazioni anche sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società risultante dalla fusione per incorporazione, anticipando l'esame che, in base ad altre norme di legge, la Corte dei conti è tenuta ad effettuare”*. E ciò, in ossequio alla necessità di quel presidio costante che la Corte dei conti è tenuta ad assicurare sui rapporti tra società partecipate e amministrazioni socie, principalmente riscontrabile nelle verifiche da effettuare ex art. 20 del T.U.S.P.. In tale sede, va infatti rammentato che la competente Sezione di controllo è chiamata a prendere in esame anche i parametri di equilibrio economico della società (art. 20, comma 2, lett. e ed f) al fine di valutarne la coerenza rispetto alle decisioni assunte dall'amministrazione.

In conclusione, in ordine allo specifico quesito relativo all'assoggettamento a controllo, ex art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P., dell'operazione societaria di trasformazione eterogenea da associazione a società consortile a responsabilità limitata, e conseguente fusione per incorporazione di quest'ultima in una società consortile per azioni, le Sezioni riunite si sono pronunciate stabilendo che *“la procedura di esame preliminare, da parte della Corte dei conti, degli atti di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche, prescritta dall'art. 5, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 175 del 2016 (Testo unico delle società pubbliche), va attivata nelle fattispecie di trasformazione, c.d. eterogenea, di un'associazione in una società, anche se per quest'ultima è prevista contestualmente la fusione per incorporazione in una società già partecipata dall'amministrazione socia dell'associazione trasformata”*.

A quanto ritenuto dalle Sezioni Riunite questa Sezione si conforma, procedendo all'esame della completa operazione prospettata, al fine di esprimere il parere richiesto.

4. Rispetto dei vincoli tipologici (art.3 T.U.S.P.)

L'art. 3, comma 1, T.U.S.P. dispone che *“Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”*. Poiché la possibilità per le CCIAA di costituire una società consortile (per azioni o a

responsabilità limitata), avente ad oggetto la valorizzazione, lo sviluppo e la promozione del turismo e le risorse turistiche del territorio di riferimento, nonché lo svolgimento a favore dei propri consorziati delle attività rientranti negli ambiti suddetti è stata ritenuta preclusa da una Sezione regionale di controllo (Deliberazione Sezione regionale Campania 242/2023/PASP) in sede di emanazione del parere ex art. 5, comma 3 T.U.S.P. richiesto da un'altra CCIAA in merito alla medesima operazione qui in esame, questa Sezione, ha ritenuto necessario formulare al riguardo un ulteriore conforme quesito giuridico (n.3), oggetto della ordinanza di rimessione di cui sopra (Deliberazione 30/2024) alle Sezioni Riunite in sede di controllo.

Le Sezioni Riunite hanno evidenziato come l'interpretazione effettuata in base al dato letterale delle norme del codice civile che qui rilevano (artt.2615-ter e 2602 c.c.), la quale ha indotto la Sezione campana a ritenere la società consortile subordinata alla qualificazione giuridica di imprenditore dei soci costituenti, inducendo alla conclusione che tale schema societario non fosse coerente con la fattispecie all'esame, appaia ingiustificatamente restrittiva. In effetti, l'art. 2615-ter statuisce che alcuni tipi societari (più in dettaglio, le società di persone, con esclusione di quelle semplici, e le società di capitali) possono assumere, quale oggetto sociale, gli scopi indicati nell'articolo 2602 c.c. ossia quelli consortili. Questa seconda norma definisce il contratto di consorzio come quello attraverso il quale *"più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese"*. I tratti distintivi del negozio associativo in discorso sono quelli della qualificazione soggettiva delle parti, rappresentate da imprenditori, e dalla causa concreta, consistente, alternativamente, nella regolazione della concorrenza tra le imprese consorziate con attività simili (c.d. consorzi con funzioni anticoncorrenziali) ovvero nel coordinamento interaziendale di specifiche fasi dei processi produttivi, con finalità di riduzione dei costi o incremento dei ricavi (c.d. consorzi con funzione di coordinamento). Un'interpretazione evolutiva del dato letterale delle citate norme, che contempli l'apertura del legislatore, con disposizioni inizialmente di carattere settoriale, ad espressamente prevedere la possibilità, per soggetti diversi dagli imprenditori, quali gli enti pubblici, di partecipare a specifici consorzi, in chiave di

ausilio o supporto agli altri consorziati (a titolo di esempio: art. 19, c. 2, legge 675/1977, in tema di consorzi fidi, artt. 2 e 17 l. n. 240/1981 e legge n. 317/1991 per i consorzi tra piccole e medie imprese, art. 6 l. n. 443/1985 per i consorzi tra imprese artigiane), ha portato le Sezioni Riunite a considerare positivamente la partecipazione a tali schemi contrattuali anche di soggetti diversi da quelli esercenti attività d'impresa, quali gli enti pubblici. Del resto, anche la giurisprudenza civilistica ammette da tempo società consortili con soci pubblici (Corte d'appello di Venezia 28.6.1990, Cass., Sez. I, sent. 11081/2004).

In maniera ancor più ferma, le Sezioni Riunite, avuto riguardo al contesto normativo stavolta di carattere generale, hanno rimarcato come lo stesso art. 3, c. 1, del d.lgs. n. 175/2016, nell'elencare le tipologie societarie in cui le Pubbliche amministrazioni possono detenere partecipazioni, contempi espressamente la figura delle società consortili. Nella stessa direzione, nello specifico campo delle CCIAA, si muove la sopra menzionata legge n. 580 del 1993, recante *"Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"*, all'art. 2 *"Compiti e funzioni"*, comma 4, che dispone che *"per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società"*.

Certamente, evidenziano le Sezioni Riunite, alle società consortili costituite dalle pubbliche amministrazioni vanno riconosciuti tratti distintivi e peculiari rispetto al modello generale previsto dagli artt. 2615-ter e 2602 c.c. In particolare, il paradigma pubblico, pur nell'esercizio dell'attività di impresa organizzata con metodo economico, appare prescindere dalla necessaria partecipazione, totale o parziale, di soci imprenditori, mantenendo la medesima dimensione funzionale di collaborazione e cooperazione. E comunque, ad essere oggetto di organizzazione comune non sono specifiche fasi delle attività di impresa dei soci imprenditori, ma l'esercizio delle funzioni istituzionali delle amministrazioni consorziate, con

l'obiettivo di ottenere miglioramenti di efficienza operativa e riduzioni di costo, attraverso l'autoproduzione di beni o servizi strumentali alle stesse partecipanti.

Premesso tutto questo, le Sezioni Riunite hanno concluso stabilendo che *“Ai sensi dell'art. 3, c. 1, TUSP, va riconosciuta la possibilità per una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in coerenza con le finalità istituzionali di cui all'art. 2, c. 2, lett. d-bis, legge n. 580/1993, di costituire, anche a mezzo di trasformazione eterogenea, una società consortile a responsabilità limitata operante nel campo della valorizzazione, sviluppo e promozione del turismo e delle risorse turistiche del territorio di riferimento, nonché per lo svolgimento a favore dei propri consorziati delle attività rientranti negli ambiti suddetti, ove tali compiti, sulla base delle valutazioni rimesse alla Sezione regionale competente anche con riguardo all'assetto statutario della società costituenda, possano essere esercitati nelle forme dell'attività di impresa, organizzata con metodo economico e con produzione di vantaggi prevalentemente in favore delle amministrazioni socie.*

Alla luce di quanto ritenuto dalle Sezioni Riunite, nel caso di specie, avuto riguardo alla neocostituenda Mirabilia Network s.c.r.l. (rimanendo in disparte l'esame di I.S.NA.R.T. s.c.p.a., società preesistente), questa Sezione è tenuta a verificare se le attività che ne costituiscono l'oggetto sociale prospettico e le relative modalità operative statutariamente regolate appaiano compatibili con le caratteristiche delle società consortili come sopra descritte, potendo le stesse realizzare attività di impresa organizzata con metodo economico e con produzione di vantaggi prevalentemente in favore delle amministrazioni socie. In effetti, in base alla prodotta bozza di statuto della Mirabilia s.c.r.l. (art. 5), la società consortile in discorso avrà il fine di mettere in collegamento aree accumulate dalla rilevante importanza storica, culturale ed ambientale, un'interazione tra attori istituzionali ed economici e tra modelli di *governance* alla base delle politiche di sviluppo del territorio. Nella creazione di rapporti di collegamento o di collaborazione con enti ed organismi interessati ai problemi del turismo, svolgerà una funzione di coordinamento e promozione delle attività dei soci. A tal fine la società realizzerà le iniziative decise dai consorziati per il perseguimento dei loro obiettivi istituzionali e programmatici, per conseguire il più efficiente raggiungimento degli interessi generali dei soci, assicurando la corretta ed

economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento delle attività, nonché il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza. In base all'art. 2, la società sarà principalmente proiettata al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati, svolgerà attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. d), del T.U.S.P.. L'attività caratteristica della società sarà svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati (almeno l'80 per cento del fatturato), potendo la quota residua di produzione essere rivolta ai terzi, secondo il modello noto dell'*in house providing*.

Alla luce delle descritte caratteristiche, il modello societario utilizzato per la realizzazione dell'operazione in esame appare a questa Sezione sia rispettoso dei vincoli tipologici previsti dall'art. 3, comma 1, T.U.S.P. che conforme ai principi affermati dalle Sezioni Riunite.

5. Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4 T.U.S.P.).

Come anticipato nel punto 1, con la pronuncia di carattere nomofilattico 16/SSRRCO/QMIG/2022 del 3 novembre 2022 ivi citata, le Sezioni Riunite hanno declinato i parametri di valutazione della conformità dell'atto con cui si delibera la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione, ai contenuti motivazionali indicati nell'art. 5 T.U.S.P., oltre che del 4, 7 e 8 del medesimo T.U.S.P., con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. E' stato, pertanto, reputato necessario che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine ai seguenti profili:

- a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo T.U.S.P.);

- b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Il primo requisito da motivare analiticamente attiene, quindi, alla compatibilità dell'operazione con quanto disposto dall'art. 4, comma 1 il quale prevede che *"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.. Sul punto, come emerge dalla delibera della Giunta camerale 92/2023 in esame, l'acquisizione della partecipazione appare coerente con il perseguimento delle finalità statutarie dell'Ente. A tal fine, la delibera citata ricorda che la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo e la promozione del turismo – attività proprie sia di Mirabilia che di I.S.NA.R.T. - costituiscono funzioni e compiti specifici delle Camere di commercio, ex art. 2, comma 2, punto d) *bis*, della citata legge n. 580 del 1993, come aggiornata dal d.lgs. n. 219 del 2016. E l'utilizzo di I.S.NA.R.T., soggetto *in house* del sistema camerale incorporante, risponde a quanto previsto dall'art. 4 T.U.S.P., anche con riferimento all'autoproduzione di beni e servizi strumentali.

Mirabilia Network, anche a seguito della trasformazione in s.c.r.l., manterrà il medesimo oggetto sociale dell'associazione, articolato in attività tutte incentrate nello sviluppo del turismo, valorizzazione del patrimonio culturale attraverso azioni integrate tra settore turismo, cultura e servizi, formazione, digitalizzazione delle imprese, sviluppo di applicativi tecnologici, *educational tours*, interventi finalizzati alla creazione di *network* tra CCIAA e scuole, ecc.

A sua volta IS.NA.R.T., che cambierà denominazione da "ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE - IS.NA.R.T. - Società Consortile per Azioni" a "ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE E CULTURALI - IS.NA.R.T. -

Società Consortile per Azioni", ha anch'essa per oggetto la valorizzazione del patrimonio culturale nonché la promozione e lo sviluppo del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; il compito di realizzare, organizzare e gestire attività di studio e ricerca sul turismo e il patrimonio culturale, anche attraverso indagini, rilevazioni e progetti di sviluppo turistico e culturale, sia attraverso la struttura organizzativa interna, sia avvalendosi di altri organismi pubblici o privati, ecc.

Appare pertanto dimostrata la compatibilità dell'attività svolta da entrambe con le funzioni intestate al sistema camerale in materia di turismo e di valorizzazione del patrimonio culturale, attività che, si aggiunge, rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni in attuazione della Costituzione (art. 9).

Sul punto questa Sezione non rileva profili di criticità.

6. Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alle "ragioni" ed alle "finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato" (art.5, comma 1, T.U.S.P.)

Anche le ragioni e le finalità che giustificano la scelta prospettata sul piano oggettivo della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria risultano sufficientemente motivate.

La scelta della CCIAA istante di procedere alla trasformazione e successiva fusione per incorporazione appare suffragata da un piano finanziario in cui è stata riepilogata la situazione operativa ed economica dei due soggetti degli ultimi esercizi e, soprattutto, la sua evoluzione nel tempo (*business plan*), a garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della società incorporante, avuto riguardo anche alle stime dei costi e dei ricavi, sia variabili che fissi, conseguenti alla fusione, e dei flussi finanziari (*cash flow*) delle attività.

Dai principali dati economici delle due strutture relativi al triennio 2020-2022 posti in evidenza nella delibera camerale qui in esame, emerge, per quanto riguarda I.S.NA.R.T. s.c.p.a., un andamento reddituale in situazione di strutturale

equilibrio economico, con una disponibilità di liquidità pressoché costante nel tempo.

Per quanto riguarda l'associazione Mirabilia Network, l'analisi del triennio dà conto di un risultato negativo nel 2022 pari a 170.974 euro giustificato dalla CCIAA istante con riferimento alla ripresa dell'attività post-pandemia avvenuta utilizzando risparmi degli esercizi precedenti a fronte dei quali non vi è stata un'entrata nell'esercizio 2022: il risultato negativo (unico nel triennio considerato) sembrerebbe, quindi, transitorio e congiunturale.

Il patrimonio netto, da bilancio del primo semestre 2023, ammonta a euro 714.765 per I.S.NA.R.T. e ad euro 60.187 per Mirabilia.

Inoltre, al fine di valutare compiutamente la fattibilità dell'operazione e l'impatto della stessa sul soggetto finale, l'Ente istante ha dato conto in delibera anche del *business plan* per il triennio 2023-25, approvato dal C.d.A. di I.S.NA.R.T., nella seduta del 5 ottobre 2023, elaborato considerando l'integrazione delle due strutture e la assunzione del piano di attività ex Mirabilia all'interno della società finale. Dal piano emerge un andamento di valori economici e flussi finanziari in equilibrio, che evidenzia anche un piccolo avanzo (prima delle imposte). Le attività ex Mirabilia sono state inserite prudenzialmente nel budget 2024 con riferimento soltanto a quelle riferite ai soci, mentre nel 2025 sono stati integrati moduli di servizi aggiuntivi che consentono un fatturato complessivo di 650 mila euro (lato Mirabilia), pari a circa il 21% del fatturato complessivo a regime della società. In particolare, sarà avviato un progetto del Ministero del Turismo dal quale deriverà ulteriore disponibilità di liquidità.

7. Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alla "compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa" (art.5, comma 1, T.U.S.P.).

Anche questo specifico onere motivazionale appare sufficientemente adempiuto per le ragioni che seguono.

Come risulta dalla delibera in esame, la fusione per incorporazione di Mirabilia Network in I.S.NA.R.T. s.c.p.a. persegue, da un lato, una finalità di

razionalizzazione, e, dall'altro, obiettivi strategici di sviluppo, rafforzamento e ampliamento della *mission* e dei piani di azione, mediante la condivisione, in un unico soggetto, di *asset*, esperienze, competenze e risorse appartenenti a Mirabilia Network, in relazione alla valorizzazione dei siti Unesco e dei patrimoni culturali, e proprie di I.S.NA.R.T. s.c.p.a., riguardo alla promozione del turismo.

Nel progetto di fusione per incorporazione di Mirabilia Network in I.S.NA.R.T., redatto ai sensi dell'art. 2501-*ter* c.c., allegato alla delibera, sono specificate le ragioni economiche della fusione, consistenti in:

- riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso concentrazione delle relative funzioni;
- semplificazione della struttura delle partecipate di Unioncamere;
- realizzazione di un coerente coordinamento tra le finalità progettuali, da una parte, e i finanziamenti corrisposti dai diversi enti interessati dall'altra, con contestuale rafforzamento patrimoniale e di visibilità dell'incorporante.

Appare sufficientemente dimostrato come l'operazione in discorso sia volta a realizzare una complessiva razionalizzazione e semplificazione di strutture ed un migliore coordinamento e sinergie gestionali tra soggetti che operano sostanzialmente nel medesimo settore. La misura del risparmio dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, pur logicamente conseguente, non è, invece, riscontrabile, non essendosene dato specifico conto. Ai sensi dell'art. 2504-*bis* c.c., la società incorporante assumerà tutti i diritti e gli obblighi dell'incorporata, anche avuto riguardo al dipendente di Mirabilia Network il cui rapporto di lavoro proseguirà con I.S.NA.R.T. (art. 2112 c.c.).

8 - Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla "compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese" (art.5, comma 2, T.U.S.P.).

Avuto riguardo alla trasformazione dell'associazione Mirabilia in società consortile a responsabilità limitata, questa Sezione ha posto l'attenzione su quanto

previsto dal terzo comma dell'art. 2500-*octies* c.c., il quale, con specifico riferimento alle associazioni, contempla specifici limiti alla trasformabilità in società di capitali.

Gli elementi ostativi sono due. Il primo consiste nell'eventuale esclusione espressa della trasformabilità nell'atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, ad opera della legge, ed il secondo nell'aver l'associazione ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico. Il primo vincolo, non ricorrente nel caso di specie, risponde ad una logica di autonomia degli associati e di tutela del loro diritto a proseguire nel perseguimento degli scopi ideali prefissati. Invece, la *ratio* del secondo divieto, che nella fattispecie in esame è da verificare, risiede nell'esigenza di evitare che, attraverso la trasformazione, venga frustrato il vincolo di destinazione a scopi ideali per il quale l'associazione aveva reperito fondi presso la collettività o ottenuto benefici fiscali o contributi pubblici; attraverso la trasformazione in società di capitali, infatti, tali risorse confluirebbero nell'esercizio di un'attività di impresa con scopi egoistici di lucro. Per i contributi pubblici, inoltre, il divieto imposto dalla legge riflette anche la finalità di tutela delle imprese potenzialmente concorrenti con la società derivante dalla trasformazione, ipotesi che sarebbe configurabile come aiuto di Stato di cui all'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Su questo particolare punto, la Delibera camerale in esame dà conto dell'impegno assunto da parte degli amministratori dell'associazione Mirabilia di rendere specifica attestazione negativa al riguardo, in sede di delibera notarile di trasformazione, quale "conditio sine qua non" dell'operazione stessa.

Stante la rilevanza di tale verifica per i motivi sopra evidenziati, questa Sezione ha, sul punto, formulato ancora un altro quesito, anch'esso oggetto dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Riunite (quesito n.2) così articolato: *".....se la trasformazione eterogenea di un'associazione in società di capitali possa ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 2500-*octies*, comma 3, previa specifica attestazione fornita dagli amministratori dell'associazione, in sede di atto notarile di trasformazione di non avere ricevuto contributi pubblici."*

Premesso che il rispetto dei requisiti previsti dal codice civile si impone come condizione di legittimità delle delibere di trasformazione delle associazioni

riconosciute, le Sezioni Riunite, *“fermi restando i controlli ordinari di tipo civilistico previsti in fase realizzativa per gli atti di trasformazione da associazione in società di capitali, nel cui ambito possono trovare ulteriore e compiuta individuazione le modalità di verifica dei requisiti prescritti dall’art. 2500-octies c.c.,”* hanno ritenuto che *“l’atto deliberativo dell’Amministrazione è tenuto comunque a fornire in motivazione indicazioni utili a dare conto del rispetto della richiamata disposizione”*. E ciò tenendo specifico conto del fatto che i profili di esame che l’art. 5 T.U.S.P. rimette alla Corte dei conti, pur nell’ampio spettro dello scrutinio previsto, privilegiano espressamente, nella materia *de qua*, gli aspetti delle decisioni amministrative relative alle operazioni societarie che mirino segnatamente a dimostrare la sostenibilità finanziaria e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.

L’operazione in esame, come sopra chiarito, risulta dichiaratamente condizionata all’attestazione di mancata ricorrenza dell’ipotesi prevista dall’art.2500-octies c.c. che gli amministratori dell’associazione, sotto la loro responsabilità, si sono impegnati a rendere in sede di delibera notarile di trasformazione.

Peraltro, è ulteriormente già chiarito in delibera che le quote associative richieste da Mirabilia ai soci, statutariamente previste, non costituiscono liberalità trattandosi di risorse destinate allo svolgimento delle attività dell’Associazione e realizzano un vincolo contrattuale tra l’associazione e i suoi associati: attraverso il versamento della quota consortile annuale il socio adempie agli obblighi statuari assunti in fase di ingresso e consente all’Associazione di svolgere l’attività per cui è stata costituita.

Per il resto, la delibera dà conto della compatibilità dell’operazione in esame con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato, in quanto né la trasformazione né la successiva fusione per incorporazione prevedono per l’Ente istante alcun esborso finanziario. In effetti, come risulta dagli atti, all’esito positivo della trasformazione, le quote sociali della Società consortile “ponte” saranno uguali per ciascun socio e corrispondenti a euro 454,55, pari ad 1/22 dell’attuale capitale sociale di euro 10.000 di Mirabilia Network. Sulla base delle situazioni patrimoniali ed

economiche delle società partecipanti alla fusione, è stato determinato il sopra descritto rapporto di cambio pari a 1022 azioni di IS.NA.R.T. s.c.p.a. per ogni quota di Mirabilia, equivalenti a 454,54 euro di capitale sociale di Mirabilia, per un totale di 22.484 azioni del valore di 1 euro ciascuna. All'atto della fusione, le quote della società incorporata saranno annullate e si procederà all'assegnazione ai soci dell'incorporanda delle azioni dell'incorporante, attingendo a quelle attualmente detenute da IS.NA.R.T. s.c.p.a., quali azioni proprie. Anche per quanto riguarda i soci di IS.NA.R.T. s.c.p.a. che non siano contestualmente associati di Mirabilia, è evidenziato in delibera che: *“l'operazione, grazie all'utilizzo delle azioni proprie in portafoglio, è sostanzialmente neutra e non comporta alcuna sottoscrizione di capitale sociale o aumento della partecipazione”*.

Tutto ciò premesso, questa Sezione non ha al riguardo osservazioni da formulare.

In conclusione, e con riserva di ogni altra valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui all' art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n.175, la Corte dei conti, la Sezione regionale di controllo per la Puglia

PQM

Rende in senso positivo il parere di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n.175, come modificato dall'art.11 della l. 5 agosto 2022, n.118, sulla delibera n.92 del 12 dicembre 2023 della Giunta camerale della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia con la quale è stata deliberata l'operazione di trasformazione e fusione per incorporazione di Mirabilia Network in I.S.NA.R.T. s.c.p.a.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia, entro cinque giorni dal deposito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2024

La Presidente relatrice

F.to Dr.ssa Cinzia Barisano

Depositata il 10 aprile 2024

Il Direttore della Segreteria

F.to dott. Salvatore SABATO